

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2061/69 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1969

che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dai regolamenti (CEE) n. 1393/69 <sup>(2)</sup> e (CEE) n. 1398/69 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 8, e l'articolo 38,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2049/69 del Consiglio, del 17 ottobre 1969, che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale <sup>(4)</sup>, prevede due procedure per la determinazione del premio di denaturazione, di cui una è quella della fissazione in modo uniforme per tutta la Comunità, l'altra è quella della fissazione mediante una gara;

considerando che le modalità di una tale gara possono conformarsi in gran parte a quelle instaurate per la vendita mediante gara, dello zucchero detenuto dagli organismi d'intervento e destinato alla denaturazione;

considerando che la denaturazione stessa conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/69, deve essere effettuata in modo da garantire l'utilizzazione dello zucchero per l'alimentazione animale; che a tal fine si rende necessario un controllo severo; che è opportuno pertanto limitare la denaturazione ai luoghi ed alle quantità minime di cui è possibile un controllo;

considerando che necessita ugualmente determinare quali metodi di denaturazione quelli che nella misura del possibile permettono di garantire che lo zucchero denaturato venga utilizzato soltanto per l'alimentazione animale; che tuttavia l'utilizzazione di taluni denaturanti solleva delle difficoltà;

considerando che già da molto tempo, in uno degli Stati membri, la farina di fieno greco è utilizzata come denaturante; che le possibilità d'utilizzazione di questo prodotto differiscono a seconda degli Stati membri; che pertanto occorre non impedire che lo zucchero possa essere denaturato con detto prodotto, finché non sia intervenuta un'armonizzazione delle legislazioni nazionali; che, per facilitare gli scambi intracomunitari dello zucchero denaturato secondo

gli altri metodi è opportuno prevedere misure volte a distinguerlo dallo zucchero denaturato con la farina di fieno greco;

considerando che, per denaturare lo zucchero destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per l'allattamento del bestiame, non è possibile utilizzare indifferentemente uno qualsiasi dei denaturanti previsti nell'allegato del presente regolamento per le altre destinazioni; che tuttavia tale destinazione dello zucchero può essere ammessa per mezzo di una denaturazione speciale qualora venga effettuato un controllo fisico che assicuri l'incorporazione di detto zucchero;

considerando che è opportuno, tenuto conto della situazione eccedentaria di zucchero della Comunità, di sviluppare lo smaltimento dello zucchero per l'alimentazione del bestiame garantendo ai fabbricanti di alimenti per il bestiame l'utilizzazione dello zucchero per un lungo periodo; che, a tal fine, è appropriato che il titolo di premio di denaturazione che fa sorgere il diritto al pagamento del premio e l'obbligo di denaturare lo zucchero in causa, sia valido durante un periodo che permetta ai fabbricanti di alimenti per il bestiame di prendere disposizioni a termine;

considerando che è necessario, per ragioni di prova e di controllo, di indicare i dettagli concernenti la denaturazione nel titolo di premio di denaturazione e di prevedere una comunicazione scritta da parte del titolare del titolo di premio di denaturazione agli organi competenti in tempo utile per consentire il controllo prima della denaturazione;

considerando che l'importo di 1,00 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero quale cauzione di denaturazione può essere considerato come una garanzia sufficiente per l'effettuazione delle operazioni di denaturazione;

considerando che una perdita dell'1 % della quantità di zucchero denaturato può essere considerata normale nel processo di denaturazione; che è dunque necessario prevedere tale margine per il calcolo della parte della cauzione che rimane incamerata in caso di denaturazione parziale;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2049/69 prevede che uno Stato membro può accordare durante la campagna saccarifera 1969/1970 un premio di dena-

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

<sup>(4)</sup> Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

turazione per lo zucchero denaturato nel territorio di un altro Stato membro; che, tenuto conto del pagamento del premio, è indispensabile prevedere disposizioni amministrative per garantire allo Stato membro che accorda il premio, che lo zucchero in causa sia stato denaturato conformemente alle disposizioni comunitarie;

considerando che il valore nutritivo di uno zucchero greggio dipende principalmente dal suo contenuto in saccarosio; che pertanto risulta opportuno adattare il premio per lo zucchero greggio di qualità diversa da quella della qualità tipo alla resa dello zucchero in causa;

considerando che è economicamente necessario prevedere un adattamento dei premi quando, durante un periodo determinato, intervengono modifiche nei prezzi d'intervento;

considerando che, al fine di garantire il rispetto di tutte le disposizioni relative alla denaturazione, è indicato prevedere che il premio sarà pagato soltanto dopo una denaturazione conforme alle sopraddette disposizioni; che per evitare un grande numero di controlli dispendiosi necessita escludere la possibilità di versare anticipi sul premio di denaturazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I

### Procedura della gara

#### Articolo 1

Le condizioni di gara possono prevedere una quantità massima.

#### Articolo 2

1. La gara per la fissazione dei premi è assicurata da ciascuno degli organismi d'intervento.

2. L'organismo d'intervento stabilisce un bando di gara. Il bando di gara è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. L'organismo d'intervento può inoltre pubblicare o fare pubblicare altrove il bando di gara.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ha luogo almeno 10 giorni prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.

4. Il bando di gara precisa le condizioni della gara stessa, e in particolare, se del caso, l'importo massimo del premio di denaturazione, la quantità minima per offerta e la quantità massima per offerente.

#### Articolo 3

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando offerta scritta presso l'organismo d'intervento che rilascia la relativa ricevuta, oppure per lettera raccomandata indirizzata all'organismo d'intervento.

2. L'offerta precisa:

- a) il riferimento della gara,
- b) il cognome, il nome e l'indirizzo dell'offerente,
- c) la natura e la quantità dello zucchero da denaturare,
- d) per 100 chilogrammi, l'importo del premio di denaturazione proposto.

Possono essere richieste indicazioni supplementari.

3. Un'offerta è valida solo se corredata:

- a) da una prova che l'offerente ha costituito la cauzione di gara anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
- b) da una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo si impegna, per il quantitativo di zucchero da denaturare di cui è divenuto eventualmente aggiudicatario, a richiedere un titolo di premio di denaturazione e a costituire la cauzione prescritta per il titolo stesso.

4. Un'offerta può specificare che essa si considera presentata soltanto se l'aggiudicazione riguarda la totalità o una determinata parte del quantitativo indicato nell'offerta.

5. Un'offerta che non venga presentata conformemente alle disposizioni previste dal presente articolo o che contenga condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non è presa in considerazione.

6. Un'offerta presentata non può essere ritirata.

#### Articolo 4

1. La cauzione di gara ammonta a 0,5 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco o greggio.

2. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia presentata da un istituto rispondente ai criteri fissati da ciascuno Stato membro.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, i criteri di cui al comma precedente.

*Articolo 5*

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, la gara è attribuita ad ogni offerente la cui offerta non ecceda l'importo massimo del premio.

2. Quando per la gara sia stata fissata una quantità massima, la gara stessa è attribuita all'offerente la cui offerta indica l'importo del premio proposto meno elevato. Se la quantità massima non viene coperta nella sua totalità da tale offerta, la gara è attribuita agli offerenti in funzione dell'importanza dell'importo del premio proposto partendo da quello meno elevato.

3. Tuttavia, nel caso in cui il procedimento previsto al paragrafo 2 conducesse, con la presa in considerazione di un'offerta, a superare la quantità massima, la gara è attribuita all'offerente in causa solo per la quantità che permette di coprire la quantità massima. Le offerte che propongono gli stessi premi e che conducono, in caso di accettazione della totalità delle quantità che esse rappresentano, ad un superamento della quantità massima, sono prese in considerazione al prorata della quantità indicata in ciascuna delle offerte.

*Articolo 6*

1. L'aggiudicazione fa sorgere :

a) il diritto al rilascio, per la quantità attribuita, di un titolo di premio di denaturazione che riporta il premio indicato nell'offerta ;

b) l'obbligo di richiedere un titolo di premio di denaturazione per tale quantità.

2. Il diritto e l'obbligo derivanti dall'aggiudicazione non sono trasmissibili. Essi sono esercitati o adempiuti entro un termine di due settimane a decorrere dal giorno di ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 7.

*Articolo 7*

1. L'organismo d'intervento informa immediatamente tutti gli offerenti del risultato della loro partecipazione alla gara. Tale organismo indirizza inoltre agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.

2. La dichiarazione di aggiudicazione precisa almeno :

a) il riferimento della gara,

b) la quantità attribuita,

c) il premio da accordare per la quantità di cui alla lettera b).

*Articolo 8*

1. Salvo i casi di forza maggiore, la cauzione di gara è svincolata soltanto per il quantitativo per il quale :

a) l'offerente :

— non abbia ritirato l'offerta  
e

— abbia richiesto, nel termine previsto, dopo aver adempiuto alle condizioni prescritte, un titolo di premio di denaturazione,  
oppure

b) non sia stato dato seguito all'offerta.

2. Lo svincolo della cauzione ha luogo immediatamente.

3. Nei casi di forza maggiore, l'organismo di intervento determina le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta.

## TITOLO II

## Titolo di premio di denaturazione

*Articolo 9*

1. La domanda di rilascio del titolo di premio di denaturazione è presentata per iscritto.

2. La domanda precisa :

a) il cognome, il nome e l'indirizzo del richiedente,  
b) la natura e la quantità dello zucchero da denaturare,

c) lo Stato membro in cui avrà luogo la denaturazione in caso d'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2049/69,

d) eventualmente, il riferimento della dichiarazione di aggiudicazione.

Gli Stati membri possono richiedere indicazioni supplementari.

*Articolo 10*

1. Per il titolo di premio di denaturazione gli Stati membri utilizzano moduli nazionali che, lasciando impregiudicate le prescrizioni previste da altri regolamenti, direttive o decisioni adottati dalle istituzioni della Comunità, contengano almeno le indicazioni enumerate al paragrafo 2.

2. Il titolo di premio di denaturazione precisa :

a) il cognome, il nome e l'indirizzo del titolare,

b) il giorno del deposito della domanda,

c) la natura e la quantità dello zucchero da denaturare,

d) a seconda dei casi :

- il premio di denaturazione fissato in modo uniforme per tutta la Comunità per la qualità dello zucchero in causa e che è applicabile il giorno del deposito della domanda,
- il premio di denaturazione fissato a seguito di una gara ;

e) l'ultimo giorno di validità del titolo,

f) lo Stato membro in cui ha luogo la denaturazione in caso d'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2049/69.

#### Articolo 11

1. La concessione del titolo di premio di denaturazione fa sorgere :

- a) il diritto al pagamento dopo la denaturazione del premio di denaturazione indicato nel titolo, per la quantità in causa,
- b) l'obbligo di denaturazione dello zucchero alle condizioni previste nel titolo.

2. Il diritto e l'obbligo derivanti dal titolo di premio di denaturazione non sono trasmissibili.

#### Articolo 12

Il titolo di premio di denaturazione è valido a decorrere dal giorno del suo rilascio fino allo scadere dell'undicesimo mese successivo a quello durante il quale è stato rilasciato.

#### Articolo 13

1. L'importo della cauzione di denaturazione è pari a 1,00 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero.

2. La cauzione è costituita, a scelta dell'interessato, in contanti o sotto forma di garanzia presentata da un istituto rispondente ai criteri fissati da ciascuno Stato membro.

Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma.

#### Articolo 14

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, quando l'obbligo di denaturazione non è stato adempiuto, la cauzione è incamerata per una quantità pari alla differenza tra :

- a) la quantità di zucchero che non è stata denaturata alle condizioni previste nel titolo di premio di denaturazione e
- b) l'1 % della quantità che è stata denaturata alle condizioni previste nel titolo di premio di denaturazione.

2. Quando la denaturazione non può essere effettuata alle condizioni previste nel titolo di premio di denaturazione a causa di circostanze ascrivibili a casi di forza maggiore e quando sia stata presentata domanda per ottenere la presa in considerazione di tali circostanze, lo Stato membro interessato determina le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza invocata.

3. La cauzione viene svincolata immediatamente quando lo zucchero è stato denaturato alle condizioni previste nel titolo di premio di denaturazione.

### TITOLO III

#### Denaturazione

##### Articolo 15

1. Gli Stati membri designano gli organismi competenti ad eseguire il controllo della denaturazione.

2. Il titolare del titolo di premio di denaturazione comunica agli organismi di cui al paragrafo 1, per iscritto e in tempo utile per consentire il controllo, le seguenti indicazioni :

- a) il suo nome e cognome e il suo indirizzo,
- b) la natura e la quantità dello zucchero da denaturare,
- c) il luogo della denaturazione,
- d) il periodo previsto per la denaturazione.

Gli Stati membri possono richiedere informazioni supplementari.

##### Articolo 16

Quando uno Stato membro — in appresso denominato « Stato membro speditore » — si avvale dell'autorizzazione prevista all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2049/69 e quando ha rilasciato un titolo di premio di denaturazione inerente allo zucchero originario dello Stato membro stesso e destinato ad essere inviato in un altro Stato membro — in appresso denominato « Stato membro destinatario » per esservi denaturato — si applicano le seguenti disposizioni :

- 1. Il certificato di circolazione delle merci del modello DD 4 è completato dai seguenti dati :
  - a) nella parte A, da una dichiarazione dello speditore dalla quale risulti che lo zucchero è destinato alla denaturazione e l'indicazione del peso netto dello zucchero,
  - b) nella parte B, da un visto apposto dal servizio competente dello Stato membro speditore.

Con tale visto, i servizi competenti dello Stato membro speditore certificano che la dichiarazione del venditore è esatta.

2. Ogni certificato di circolazione delle merci del modello DD 4 presentato in uno Stato membro destinatario viene rinviato, per verifica posteriore, all'amministrazione doganale dello Stato membro speditore appena lo zucchero cui si riferisce il certificato di circolazione anzidetto è stato denaturato nello Stato membro destinatario conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Nella sezione « domanda di controllo del presente certificato di circolazione DD 4 » viene apposta una menzione che attesta l'avvenuta denaturazione alle condizioni di cui al precedente comma.

#### Articolo 17

1. La quantità minima per la quale viene accordato un premio di denaturazione corrisponde a 20 tonnellate di zucchero da denaturare al giorno in un solo luogo.

Tuttavia gli Stati membri possono fissare una quantità diversa.

2. Il premio di denaturazione è accordato soltanto se lo zucchero è stato denaturato sotto controllo in uno stabilimento riconosciuto e in conformità di uno dei procedimenti previsti nell'allegato.

Gli Stati membri riconoscono soltanto le fabbriche di zucchero, le fabbriche di alimenti composti o i depositi nei quali il controllo della denaturazione può essere effettuato efficacemente.

#### Articolo 18

Al premio di denaturazione per lo zucchero greggio di qualità diversa dalla qualità tipo si applica un coefficiente.

Tale coefficiente è uguale alla resa dello zucchero greggio considerata, divisa per 92. La resa viene calcolata secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero (1).

#### Articolo 19

Se nel corso del periodo che va :

- dal giorno della domanda di rilascio del titolo di premio di denaturazione, se trattasi del premio fissato in modo uniforme, o
- dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, se trattasi di un premio fissato a seguito di una gara

alla denaturazione, avviene una modifica :

- sia nel prezzo d'intervento dello zucchero bianco o dello zucchero greggio di barbabietole validi nella zona più eccedentaria della Comunità,
- sia nel prezzo d'intervento dello zucchero greggio di canna,

il premio di denaturazione da pagare, per lo zucchero in causa, è quello che figura, a seconda dei casi, in un titolo di premio e in un'offerta presa in considerazione a seguito di una gara, adattato in funzione di detta modifica.

#### Articolo 20

1. Il premio di denaturazione è pagato :

- a) al più presto dopo la presentazione della prova che la denaturazione dello zucchero è stata effettuata alle condizioni previste nel titolo di premio di denaturazione, e
- b) al più tardi alla fine del mese che segue quello della presentazione della prova indicata alla lettera a).

2. Tuttavia il premio di denaturazione per lo zucchero denaturato nel territorio dello Stato membro destinatario è pagato dallo Stato membro speditore soltanto dopo ricezione per verifica posteriore, del certificato di circolazione delle merci del modello DD 4 completato dalla menzione ricordata all'articolo 16, paragrafo 2.

3. Non sono ammessi anticipi sul premio di denaturazione.

### TITOLO IV

#### Disposizioni generali

#### Articolo 21

1. All'atto della spedizione dello zucchero denaturato da uno Stato membro verso un altro Stato membro, la prova che si tratta di zucchero denaturato secondo uno dei metodi previsti in allegato ai punti I, 1, 4, 5a) o 5c), è fornita da una delle seguenti menzioni indicate nel certificato di circolazione delle merci del modello DD 4 :

- « denaturierter Zucker »
- « sucre dénaturé »
- « zucchero denaturato »
- « gedensureerde suiker ».

Tale menzione è apposta nella parte B di detto certificato.

2. La menzione di cui al paragrafo 1 è apposta dal servizio competente dello Stato membro speditore soltanto se lo zucchero di cui trattasi è stato denaturato secondo uno dei metodi previsti al paragrafo 1. Inoltre, la menzione deve indicare la natura

(1) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

e la quantità del denaturante utilizzato per 100 chilogrammi di zucchero.

#### Articolo 22

Le indicazioni che si riferiscono alla quantità richiesta dal presente regolamento si devono intendere, per lo zucchero greggio, in peso tal quale.

#### Articolo 23

Il regolamento (CEE) n. 833/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2103/68 <sup>(2)</sup> e il regolamento

(CEE) n. 1076/69 della Commissione, del 10 giugno 1969, che stabilisce il documento di accompagnamento per lo zucchero denaturato nel commercio intracomunitario <sup>(3)</sup>, sono abrogati.

Tuttavia le loro disposizioni restano in vigore per le operazioni per le quali è stato rilasciato un titolo di premio di denaturazione in virtù di tali regolamenti.

#### Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1969.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jean REY

### ALLEGATO

#### I. Metodi di denaturazione

1. Se lo zucchero è destinato all'alimentazione del bestiame, la denaturazione è effettuata mediante un miscuglio omogeneo di almeno 2,5 chilogrammi di farina di pesce o di farina animale e 1 chilogrammo di fecola o di amido che gonfia ad alta viscosità con 100 chilogrammi di zucchero. In caso sia utilizzata farina di pesce, il chilogrammo di fecola o di amido che gonfia ad alta viscosità può essere sostituito da 1 chilogrammo di sale non denaturato o denaturato.
2. Se lo zucchero è destinato all'alimentazione del bestiame, lo Stato membro può ammettere che la denaturazione venga effettuata mediante un miscuglio omogeneo di almeno 4 chilogrammi di creta e 1 chilogrammo di farina di fieno greco con 100 chilogrammi di zucchero.
3. Se lo zucchero è destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per l'allattamento del bestiame e se un controllo fisico è effettuato al momento della fabbricazione dell'alimento in questione, lo Stato membro interessato può ammettere, a richiesta dell'interessato, che la denaturazione sia effettuata mediante un miscuglio omogeneo di almeno 3,5 chilogrammi di sale non denaturato o denaturato con 100 chilogrammi di zucchero, se lo zucchero così denaturato è disciolto con almeno 25 chilogrammi di fecola o di amido che gonfia ad alta viscosità e in seguito essiccato mediante laminazione.
4. Se lo zucchero è destinato all'alimentazione delle api, la denaturazione è effettuata mediante un miscuglio omogeneo di 100 chilogrammi di zucchero con
  - 0,050 chilogrammi di octoacetilsaccarosio
  - 0,125 chilogrammi di polvere d'aglio sommata a 0,050 chilogrammi di carbone vegetale in polvere
  - 0,250 chilogrammi d'ossido di ferro.

<sup>(1)</sup> GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 139 dell'11. 6. 1969, pag. 11.

5. Se lo zucchero è destinato all'insilamento di foraggio verde, la denaturazione è effettuata :

- a) o conformemente al paragrafo 1,
- b) o conformemente al paragrafo 2 ; in tal caso i 4 chilogrammi di creta possono essere sostituiti da 2 chilogrammi di fecola o di amido che gonfia ad alta viscosità ;
- c) o mediante un miscuglio omogeneo di 100 chilogrammi di zucchero con 25 chilogrammi di sale non denaturato o denaturato e 1,9 chilogrammi di solfato di ferro e 0,01 — 0,03 chilogrammi di blu brevettato V (numero CEE : E 131).

## II. Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, s'intende per

1. « farina di pesce » : un prodotto

- a) ottenuto mediante essiccamento e macinazione di vari pesci interi o parti di pesci,
- b) avente un tenore in proteine grezze di almeno il 55 %, riferito ad un prodotto con un contenuto acquoso del 12 %,
- c) avente un tenore totale in sostanze grasse di almeno il 6 %, calcolato sulla base della sostanza secca,
- d) avente un odore caratteristico ;

2. « farina animale » : un prodotto

- a) ottenuto mediante essiccamento e macinazione di carcasse e parti di carcasse di animali terrestri a sangue caldo trattato al vapore acqueo, ad alta pressione, ed eventualmente sgrassati mediante un metodo di estrazione,
- b) praticamente privo di peli, setole, piume, corna, zoccoli, pelle, nonché del contenuto dello stomaco e delle viscere,
- c) avente un tenore in proteine grezze di almeno il 50 % riferito ad un prodotto con un contenuto acquoso del 12 %,
- d) avente un tenore totale in sostanze grasse di almeno il 6 %, calcolato sulla base della sostanza secca.

3. « creta » : un prodotto

- a) contenente almeno il 90 % di carbonato di calcio ( $\text{CaCO}_3$ )
- b) la cui analisi indica il 35 % di calcio (Ca) o più.

4. « fieno greco » : *trigonella foenum graecum* : il prodotto

- a) avente un odore caratteristico,
- b) contenente trigonellina,
- c) la cui analisi indica almeno il 25 % di sostanze azotate e almeno il 5 % di sostanze grasse.

5. « fecola o amido che gonfia ad alta viscosità » : un prodotto che presenta proprietà minime di resistenza alla filtrazione che devono essere messe in evidenza dalla seguente prova :

Preparare in un bicchiere :

99 grammi di zucchero bianco cristallizzato,

1 grammo di campione del prodotto da esaminare.

Aggiungere 200 ml d'acqua,

agitare il miscuglio per 3 ore alla temperatura di 25° C.

Procedere alla prova di filtrazione nel seguente modo :

versare 20 ml del miscuglio in imbuto Büchner di 45 mm di diametro, ricoperto da un disco di carta filtro senza ceneri Schneider e Schüll (Prolabo fascia nera) e montato su una bevuta ; indi filtrare sotto vuoto di 10 cm di mercurio.

Il volume del filtrato che passa in due minuti non deve superare i 6 ml.

6. «sale» cloruro di sodio (Na Cl) ;
  7. «ossido di ferro» : un prodotto che contiene almeno il 50 % di  $Fe_2O_3$ , che presenta un colore tra il rosso scuro ed il marrone e un grado di micronizzazione tale da attraversare per il 90 % un setaccio i cui fori dalla rete abbiano una larghezza netta di 0,10 mm.
-